

(associazione)

STATUTO

(data approvazione; date eventuali successive modifiche)

Art. 1) Il ..., di seguito denominato con la sigla ..., è un'associazione senza scopo di lucro il cui intento è quello di praticare, propagandare e far sviluppare il Modellismo Statico tramite l'impegno comune dei soci.

Art. 2) Qualsiasi persona interessata può aderire all'associazione, tramite domanda scritta che comprenda i recapiti del socio. In caso di persona minorenni, la domanda dovrà essere controfirmata da almeno un genitore o tutore.

Art. 3) I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e di tenere un comportamento civile e corretto nei confronti degli altri soci, dei luoghi di riunione e delle proprietà dell'Associazione, pena l'espulsione.

Art. 4) Tutti i soci indistintamente hanno uguali diritti (di voto, parola, azione), purché non in contrasto con gli Artt. 3 e 7 . La qualità di socio e la quota di partecipazione al patrimonio sociale non sono trasmissibili a terzi e la quota stessa non è rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma i soci che non adempiano le disposizioni associative potranno essere estromessi dall'assemblea, previo invio di comunicazione a loro indirizzata.

Art. 5) La gestione delle attività interne ed esterne dell'associazione è svolta da un Consiglio Direttivo formato da un numero dispari di soci e composto dalle seguenti cariche fondamentali:

* PRESIDENTE: rappresentante e responsabile dell'associazione; tiene i contatti con i soci e con altre associazioni, enti, istituzioni, aziende; ha il recapito postale e telefonico dell'associazione. La sede legale dell'associazione è presso la residenza del Presidente.

* SEGRETARIO-TESORIERE: affianca il Presidente nella gestione dell'associazione e ne gestisce le finanze, tenendo una contabilità chiara, precisa e ben documentata. Inoltre sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

* CONSIGLIERE: partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente e il Segretario-Tesoriere alla gestione dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili delle proprie mansioni e ne rispondono davanti a tutti i soci. Se necessario possono essere istituite altre cariche; ad esempio COORDINATORE per attività specifiche, BIBLIOTECARIO e simili. I soci eletti nel Consiglio Direttivo restano in carica per un anno, sino alla prima assemblea (vedere art. 7). Nel caso in cui una carica divenga improvvisamente vacante, essa sarà occupata dall'altro membro del Consiglio Direttivo sino all'elezione del sostituto. Il membro del Consiglio Direttivo che intenda rinunciare a una carica deve informare l'associazione con almeno un mese di anticipo. La nomina delle cariche sociali può avvenire sia direttamente nel corso di una assemblea sia all'interno del Consiglio Direttivo, qualora i soci abbiano eletto solo i membri del Consiglio.

Art. 6) Le decisioni riguardanti l'organizzazione economica e strutturale dell'associazione vengono prese durante l'assemblea dei soci (vedere art. 7). Decisioni di minore importanza sono prese direttamente dal Consiglio Direttivo riunito o dal singolo responsabile (per esempio il Tesoriere). Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci; la gestione di tali riunioni è decisa dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 7) L'attività sociale dell'associazione si esplica nelle seguenti forme assembleari:

* RIUNIONI PERIODICHE: la cui cadenza deve essere comunicata ai soci; nel corso di esse avvengono gli scambi di informazioni, consigli tecnici, documentazione, materiale e altro tra i soci presenti.

* ASSEMBLEE DEI SOCI: nelle assemblee vengono prese le decisioni fondamentali riguardanti l'associazione, come: definizione delle quote di iscrizione, elezione del Consiglio Direttivo, espulsione dei soci, revoca di cariche, organizzazione di eventi, acquisti, scioglimento dell'associazione. Nel corso dell'anno si terrà almeno una **Assemblea Ordinaria**, entro i primi due mesi dell'anno, mentre le eventuali altre saranno **Straordinarie**. Il Presidente è tenuto ad avvertire dello svolgimento dell'assemblea tutti i soci con preavviso di 15 giorni a mezzo spedizione postale, e-mail o fax, comunicando l'Ordine Del Giorno stabilito dal Consiglio Direttivo, anche su proposta di singoli soci, e il consuntivo per l'anno passato delle attività e finanziario dell'associazione; argomenti di primaria importanza non potranno essere deliberati se non compresi nell'Ordine Del Giorno. Un socio che non

possa prendere parte a un'Assemblea dei Soci ha la facoltà di delegare un altro socio. Un'assemblea è valida se è presente in prima o in seconda convocazione (a distanza l'una dall'altra di almeno un giorno) almeno il 50 % più uno dei soci effettivamente iscritti, compresi i partecipanti tramite delega. In caso di votazioni, in prima convocazione una deliberazione sarà valida se approvata dalla maggioranza dei soci regolarmente iscritti (maggioranza qualificata), in seconda convocazione se approvata dalla maggioranza dei presenti all'assemblea (maggioranza semplice), contando anche le deleghe ma escludendo gli astenuti; i soci minorenni non possono votare. Il Presidente invierà entro 15 giorni a ogni socio un verbale riassuntivo dell'assemblea. Il socio assente avrà tempo 15 giorni di tempo dal ricevimento del verbale per presentare eventuali contestazioni.

Art. 8) L'entità delle quote di iscrizione per un anno è stabilita nel corso dell'assemblea dell'anno precedente in base alle valutazioni del Consiglio Direttivo. Tali valutazioni devono tenere conto del bilancio preventivo (spese e investimenti previsti). Eventuali avanzi di cassa si aggiungono al bilancio dell'anno successivo oppure vengono investiti a favore dell'Associazione, e in ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di necessità sono ammessi durante l'anno aumenti dell'importo delle quote di iscrizione; tali modifiche devono essere approvate da un'assemblea dei soci. Il patrimonio dell'associazione è costituito unicamente dalle quote versate dai soci e dalla biblioteca comune.

Art. 9) Le comunicazioni esterne ufficiali riguardanti l'Associazione devono essere fatte esclusivamente dal Presidente o da un delegato espressamente indicato.

Art. 10) La durata della vita dell'associazione non è prefissata. In caso di richiesta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio, in sede di assemblea sarà necessaria la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci regolarmente iscritti.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(Luogo e data)